

Agenzia Nazionale di Valutazione del
sistema Universitario e della Ricerca



National Agency for the Evaluation of
Universities and Research Institutes



**Linee Guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio di nuova
attivazione da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV)**

ai sensi dell'art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987 (e s.m.i)

Versione 13/10/17

Linee guida per l'accreditamento iniziale dei Corsi di Studio da parte delle Commissioni di Esperti della Valutazione ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987.

A. Procedure valutative

Per le valutazioni relative all'accreditamento iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione previste dal DM 987/2016, art. 4, comma 1, le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) si compongono di almeno tre esperti disciplinari scelti dall'ANVUR nell'Albo degli Esperti della Valutazione da essa predisposto. L'ANVUR designa il presidente della CEV tra gli esperti. Nel caso di CdS integralmente o prevalentemente a distanza¹ la CEV includerà almeno un esperto telematico.

Le valutazioni sono effettuate di norma sulla base della documentazione presentata e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia. L'ANVUR può eventualmente prevedere anche visite in loco che, di norma, non hanno durata superiore a due giorni. L'agenda delle visite in loco è concordata con il referente del Presidio della Qualità indicato dell'Ateneo. Sentito il presidente della CEV, il piano degli incontri potrà includere quelli con:

1. gli organi di governo dell'Ateneo;
2. il Presidio della Qualità di Ateneo;
3. il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo;
4. il Direttore del Dipartimento e/o della Struttura di raccordo responsabile della gestione del Corso di Studio ed eventualmente con i Direttori degli altri Dipartimenti coinvolti nell'attivazione del corso;
5. il Responsabile del Corso di Studio e i relativi Docenti di Riferimento;
6. le organizzazioni consultate, incluso il comitato di indirizzo eventualmente costituito;
7. i singoli docenti e il personale tecnico amministrativo responsabile della struttura che gestisce il CdS.

Alla luce dell'esame documentale e dell'eventuale visita in loco, ciascuno dei componenti della CEV, escluso il presidente, compila una scheda di valutazione, esprimendo un giudizio individuale. Sulla base dei giudizi indipendenti il presidente della CEV redige una relazione preliminare, esprimendo un giudizio collegiale preliminare sull'accreditamento, che viene trasmesso all'Ateneo, per le eventuali controdeduzioni. Successivamente, la CEV redige la relazione definitiva. Recepta la relazione definitiva, L'ANVUR delibera sulla proposta di accreditamento che trasmette al MIUR.

¹ DM 635/2016, allegato 3, punto 1, lettere c) e d).

Ai sensi dell'Art. 4, comma 1 del Decreto Ministeriale 12 dicembre 2016 n. 987, l'esame consiste nella verifica dei requisiti di cui agli allegati A e C del DM, con particolare riguardo al Requisito di Qualità dei Corsi di Studio (R3): *“Gli obiettivi individuati in sede di progettazione dei CdS sono coerenti con le esigenze culturali, scientifiche e sociali e tengono conto delle caratteristiche peculiari che distinguono i corsi di laurea e quelli di laurea magistrale. Per ciascun Corso sono garantite la disponibilità di risorse adeguate di docenza, personale e servizi, sono curati il monitoraggio dei risultati e le strategie adottate a fini di correzione e di miglioramento e l'apprendimento incentrato sullo studente. Per Corsi di studio internazionali delle tipologie a e d (tabella K), si applica quanto previsto dall'Approccio congiunto all'accreditamento adottato dai Ministri EHEA nel 2015.”*

La verifica dei requisiti di cui all'Allegato A, con particolare riferimento, al numero minimo di docenti di riferimento necessari, verrà svolta dall'ANVUR. I corsi di studio che non superassero tale verifica verranno ritenuti non accreditabili e non si procederà alla verifica, tramite le CEV, dei requisiti di cui all'allegato C (requisito R3).

Particolare attenzione verrà posta agli indicatori R3.A (definizione dei profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare e coerenza dell'offerta formativa proposta) e R3.C (adeguatezza della dotazione di personale docente e tecnico-amministrativo delle strutture didattiche e dei servizi). Gli indicatori relativi alla verifica del requisito R3 per i CdS di nuova attivazione sono riportati nell'Allegato 1 (Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS) e sono adottati dall'ANVUR per l'elaborazione di un giudizio complessivo volto alla proposta di Accreditamento.

Qualora il CdS sia attivato in una nuova sede decentrata, ai sensi del DM 987, l'Ateneo deve contestualmente inoltrare una richiesta di accreditamento della sede. L'ANVUR verificherà il possesso dei requisiti relativi (allegato B del DM 987), riportati anche nell'Allegato 3 (Modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate)

B. Documentazione richiesta agli atenei

Oltre alla relazione del Nucleo di Valutazione², la documentazione che gli atenei devono presentare è da rendere disponibile all'ANVUR entro la scadenza fissata dal MIUR con apposita nota direttoriale.

B.1. Politiche di Ateneo e Programmazione

È auspicabile che gli Atenei che richiedono **l'attivazione di nuovi corsi di studio**, presentino un **documento di "Politiche di Ateneo e Programmazione"** deliberato dall'Organo Accademico centrale competente, coerente con la **strategia dell'Offerta Formativa** espressa nel Piano Strategico di Ateneo.

Nel documento vanno indicati gli obiettivi e le corrispondenti priorità che orientano le politiche di Ateneo, specificando il ruolo assegnato ai nuovi CdS proposti coerentemente con tali scelte e priorità e per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Nel documento dovrà inoltre essere contenuta una valutazione dell'offerta formativa dell'Ateneo da cui emerga la sostenibilità economico-finanziaria e l'insieme delle risorse riferite alla docenza a regime per il nuovo corso di studio.

La mancanza di tale documento (da allegare in formato *.pdf* nella sezione upload documenti di Ateneo) può pregiudicare l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione.

B.2. Elaborazione Scheda Unica Annuale dei Corsi di Studio (SUA-CdS)

Oltre al documento di cui al precedente punto, deve essere adeguatamente compilata la SUA-CdS entro la scadenza indicata dal MIUR con apposita nota Direttoriale.

La mancata compilazione delle parti della SUA-CdS sopra indicate pregiudicherà l'accREDITAMENTO iniziale. Qualora le informazioni inserite nei campi richiesti non siano adeguate o sufficienti potranno essere richiesti ulteriori dati e chiarimenti.

Alla SUA-CdS dovranno essere inoltre allegati, in formato PDF, i seguenti documenti:

- **Documento "Progettazione del CdS"** (*Quadro D5 della SUA-CdS*) che risponda alle domande poste nell'Allegato 1 **"Modello per la redazione del documento di progettazione del CdS"**, con particolare riguardo agli elementi che non hanno trovato collocazione adeguata nella SUA-CdS. Si ricorda che l'ANVUR valuterà la qualità della progettazione complessiva del corso di studio che s'intende attivare, e che sarà dato rilievo a un'adeguata presa in considerazione della sua tipologia (corso di laurea triennale, corso magistrale, corso a ciclo unico, se a distanza, se sperimentale a carattere professionalizzante) anche nella programmazione del

² Secondo il DM 987/2016, art.7, c.1, lettera a), i Nuclei di Valutazione "esprimono un parere vincolante all'Ateneo sul possesso dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale ai fini dell'istituzione di nuovi corsi di studio (rif. Art. 8, comma 4 d.lgs. 19/2012)

tipo di attività didattica. In particolare, se il nuovo Corso di Studio deriva dalla riconversione, suddivisione e/o accorpamento di precedenti Corsi di Studio, è necessario dare conto **nel documento “Progettazione del CdS”** degli esiti dei rispettivi Rapporti di Riesame ciclico ovvero dei motivi che hanno condotto alla necessità di riprogettare in modo nuovo il CdS. Si deve inoltre dar conto del modo in cui il nuovo CdS contribuisce al raggiungimento degli obiettivi dell’Ateneo.

- **eventuali altri documenti ritenuti utili** (Quadro D6 della SUA-CdS) per motivare l’attivazione del Corso di Studio, illustrando in particolare il concetto/progetto intellettuale su cui esso si fonda, anche specificando, nel caso, il taglio specifico che si intende dare ai corsi di base.

La verifica del requisito R3 avrà per oggetto la documentazione presentata dall’Ateneo mediante l’elaborazione della SUA-CdS e la trasmissione dei documenti richiesti e ritenuti utili. La mancanza di documentazione o la presentazione di una documentazione incompleta, che non permetta agli esperti di formulare adeguatamente un giudizio sulla base degli indicatori del requisito R3, potrà pregiudicare l’accreditamento del Corso di Studio.

C. Il confronto con gli Atenei

La possibilità del confronto con le CEV sui risultati della valutazione verrà garantita, nel caso delle visite in loco, anche attraverso un incontro programmato con i responsabili dell’Ateneo che avverrà a conclusione della visita stessa e che verterà sui contenuti della relazione di valutazione;

In ogni caso, la relazione di valutazione preliminare verrà inviata all’Ateneo, dando la possibilità agli Atenei di fornire alla CEV commenti, osservazioni o controdeduzioni scritte ai fini dell’elaborazione della relazione definitiva. Le osservazioni degli Atenei saranno prese in esame anche da parte dell’ANVUR ai fini della delibera sulla proposta di accreditamento.

D. Allegati:

Allegato 1: Modello per la presentazione del documento di Progettazione del CdS

Allegato 2: Quadro sinottico degli indicatori e dei relativi punti di attenzione del requisito di qualità R3 per i Corsi di Studio di nuova attivazione.

Allegato 3: Modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate